

# **REGOLAMENTO SUI REQUISITI DI IDONEITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI E PROCEDURA DI VALUTAZIONE**

Deliberato dal CdA del 09/02/2022

## Sommario

<b>CAPO I – REQUISITI E CRITERI DI IDONEITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI.....</b>	<b>4</b>
1.1. PRINCIPI GENERALI .....	4
1.2. REQUISITI DI IDONEITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI.....	5
1.2.1 Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza .....	5
1.2.2 Requisiti di professionalità e criteri di competenza .....	8
1.2.3 Requisiti di indipendenza .....	13
1.2.4 Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi .....	28
<b>CAPO II – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELL’IDONEITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI .....</b>	<b>32</b>
2.1. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITÀ .....	32
2.2 EVENTI SOPRAVVENUTI E RINNOVI .....	36
2.3 SOSPENSIONE DALL’INCARICO DI AMMINISTRATORE E DI SINDACO .....	36

## PREMESSA

Il presente Regolamento è volto a declinare i requisiti ed i criteri di idoneità degli esponenti aziendali, nonché ad identificare le procedure adottate<sup>1</sup> per verificare, in modo efficiente e tempestivo, il rispetto delle disposizioni in materia dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali di cui al Decreto ministeriale 23 novembre 2020 n. 169 *“Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti”*.

Il Regolamento costituisce parte integrante della regolamentazione aziendale riferita al Progetto di Governo Societario e deve essere letto in organicità con il Regolamento del Consiglio di Amministrazione e con il Regolamento del Collegio Sindacale.

È approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Fondi e si applica ed è osservato da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nelle parti di rispettiva pertinenza.

Poiché alcune disposizioni contenute nel Regolamento sono di derivazione statutaria, le stesse sono in vigore a seguito delle intervenute modifiche allo Statuto Sociale.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento, valgono le norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili, cui si fa espresso rinvio.

---

<sup>1</sup> Il provvedimento del 04 maggio 2021 con cui la Banca di Italia ha emanato le nuove *Disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti*.

## CAPO I – REQUISITI E CRITERI DI IDONEITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

### 1.1. PRINCIPI GENERALI

La composizione degli Organi Sociali deve essere adeguata, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca e del Gruppo, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività, per quanto concerne la gestione e i controlli.

Sotto il *profilo quantitativo*, oltre a dover salvaguardare nel complesso la rappresentanza della base sociale, la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (cfr. rispettivamente § 2.2 Regolamento del Consiglio di Amministrazione e articolo 2 del Regolamento del Collegio Sindacale) deve risultare coerente con le previsioni dello Statuto, non essere pletorica al fine di garantire la funzionalità degli Organi stessi e riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini di competenze, esperienze, età, genere<sup>2</sup>.

Ai sensi degli artt. 29 e 40 dello Statuto, la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve riflettere l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro-tempore vigenti. La Banca persegue tale obiettivo adottando le misure declinate nello specifico regolamento interno sulla diversificazione degli Organi Aziendali.

Sotto il *profilo qualitativo*, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti e i criteri di idoneità stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169.

In dettaglio, la compagine dei consiglieri e dei sindaci deve possedere:

- requisiti di onorabilità e criteri di correttezza,
- requisiti di professionalità e criteri di competenza,
- requisiti di indipendenza e criteri di indipendenza di giudizio,

nonché dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, nel rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi definiti e disponibilità di tempo.

Si osservi che i requisiti di onorabilità e professionalità hanno carattere tassativo, mentre i criteri di correttezza e competenza esigono una specifica valutazione da parte dell'organo competente (Consiglio di Amministrazione ovvero Collegio Sindacale), che deve tenere conto delle situazioni specifiche e del ruolo da ricoprire.

L'indipendenza c.d. "formale" attiene al singolo esponente, nella sua veste di "consigliere indipendente" ovvero di sindaco; l'accertamento dell'indipendenza "formale" implica che laddove

---

<sup>2</sup> Cfr. art. 11 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

l'esponente si trovi in una delle situazioni indicate dalle lett. a) a i) dell'art. 13 lo stesso non possa essere in alcun modo considerato indipendente.

Mentre, l'indipendenza "di giudizio", investe l'agire di ciascun esponente, a prescindere dal ruolo svolto (esecutivo, non esecutivo, presidente, *etc.*); l'accertamento dell'indipendenza di giudizio, implica che laddove l'esponente si trovi in una delle situazioni indicate dalle lett. a), b), c), h), e i) dell'art. 13) non implicano automaticamente l'inidoneità dell'esponente, essendo necessaria una valutazione caso per caso da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero del Collegio Sindacale sulla natura del conflitto stesso e sull'efficacia delle misure di mitigazione adottate e/o da adottare.

La composizione quali - quantitativa degli organi sociali costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, sia in sede di verifica dei requisiti di idoneità ex art. 26 TUB (*cfr.* infra Capo II) che nell'ambito del processo annuale di autovalutazione (*cfr.* § 7.1 del Regolamento del Cda; art. 6 del Regolamento del Collegio Sindacale).

## **1.2. REQUISITI DI IDONEITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI**

Tutti i *Consiglieri* e i *Sindaci* devono essere idonei a svolgere l'incarico assunto e, pertanto, soddisfano - all'atto della nomina e nel continuo - le condizioni soggettive, distinte in "requisiti" e "criteri", previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169.

A tal fine rilevano, i requisiti / criteri di onorabilità e correttezza, di professionalità e di competenza, a cui si aggiungono i requisiti di indipendenza (intesa come indipendenza di alcuni Consiglieri e dei Sindaci e indipendenza di giudizio di ciascun esponente) e di disponibilità di tempo; a questi si aggiungono i criteri di adeguata composizione collettiva.

### **1.2.1 Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza**

#### **➤ Onorabilità degli esponenti aziendali**

Il requisito di onorabilità è disciplinato dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020.

A tal fine, vengono in rilievo, *inter alia*, eventuali provvedimenti di condanna a pena detentiva con sentenza definitiva (ovvero i casi di pena applicata su richiesta delle parti / giudizio abbreviato) per reati rilevanti in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, servizi di pagamento e di investimento, gestioni collettive del risparmio, mercati e valori mobiliari, appello al pubblico risparmio e emittenti, nonché per le violazioni in materia antiriciclaggio, terrorismo e associazione mafiosa.

Rilevano, altresì le misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. del 6/09/2011 n. 159, nonché eventuali provvedimenti di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche ovvero di interdizione (temporanea o permanente) dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo eventualmente comminati come sanzioni accessorie per violazioni di disposizioni del TUF o del TUB.

Il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti gli esponenti (consiglieri e sindaci) ed è basato sulla sussistenza di situazioni oggettivamente verificabili; pertanto, il difetto di onorabilità comporta sempre la decadenza dell'esponente (*i.e.* non sono consentite valutazioni discrezionali).

Di seguito, si riportano le situazioni rilevanti ai fini dell'onorabilità degli esponenti, così come richiamate dall'art. 3 del Decreto dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

**TAB. N. 1 - SITUAZIONI RILEVANTI AI FINI DEL REQUISITO DI ONORABILITÀ**

a)	Interdizione legale ovvero altra situazione prevista dall'articolo 2382 del codice civile ( <i>interdetto, inabilitato, fallito, condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi</i> ).
b)	Condanne con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis (<i>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico</i>), 270-ter (<i>Assistenza agli associati</i>), 270-quater (<i>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale</i>), 270-quater.1 (<i>Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo</i>), 270-quinquies (<i>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale</i>), 270-quinquies.1 (<i>Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo</i>), 270-quinquies.2 (<i>Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro</i>), 270-sexies (<i>Condotte con finalità di terrorismo</i>), 416 (<i>Associazione per delinquere</i>), 416-bis (<i>Associazioni di tipo mafioso anche straniero</i>), 416-ter (<i>Scambio elettorale politico-mafioso</i>), 418 (<i>Assistenza agli associati</i>), 640 (<i>Truffa</i>) del codice penale;</li> <li>2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;</li> <li>3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.</li> </ol>
c)	Misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ( <i>Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione</i> ), e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.
d)	Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza.
e)	Applicazione, con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato - salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale - una delle pene previste: <ul style="list-style-type: none"> <li>• al precedente punto b) numero 1), salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;</li> <li>• al punto precedente punto b) numeri 2) e 3), nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.</li> </ul>
f)	Condanne penali in stati esteri o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

➤ **Correttezza degli esponenti aziendali**

In aggiunta al requisito di onorabilità, gli *Amministratori* e i *Sindaci*, devono soddisfare i criteri di correttezza previsti dall'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169.

A tal fine, rilevano le condotte personali e professionali pregresse dell'esponente e, in particolare, eventuali violazioni di disposizioni in materia societaria, fallimentare, tributaria, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, usura, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché eventuali reati in materia di antiterrorismo e antimafia.

In tale ambito, sono presi in considerazione:

- procedimenti penali conclusi e/o pendenti;
- sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni;
- sanzioni amministrative;
- provvedimenti di decadenza o cautelari dell'autorità di vigilanza;
- incarichi presso soggetti a cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa;
- incarichi presso imprese sottoposte a procedure concorsuali;
- sospensioni o radiazioni da albi;
- misure di revoca per giusta causa;
- valutazioni negative da parte di un'autorità amministrativa;
- indagini in corso;
- informazioni negative all'interno della Centrale Rischi.

Di seguito, si riportano le situazioni rilevanti ai fini della correttezza degli esponenti, così come richiamate dall'art. 4 del Decreto dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

**TAB. N. 2 - SITUAZIONI RILEVANTI AI FINI DEL CRITERIO DI CORRETTEZZA**

a)	Condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale.
b)	Condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lettera a); applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

**TAB. N. 2 - SITUAZIONI RILEVANTI AI FINI DEL CRITERIO DI CORRETTEZZA**

c)	Sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile.
d)	Sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento.
e)	Provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza.
f)	Svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
g)	Svolgimento di incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate.
h)	Sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi.
i)	Valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;
l)	Indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lettere a) e b);
m)	Informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'articolo 53 del testo unico bancario; per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del medesimo testo unico.

Il verificarsi di una o più delle situazioni sopra indicate non comporta automaticamente la decadenza dell'esponente, ma richiede una valutazione specifica da parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, che può portare a pronunciare la decadenza dall'incarico in presenza di *"situazioni che delineano un quadro grave, preciso e concordante con un pregiudizio di sana e prudente gestione della Banca e, in particolare, per la sua reputazione e per la salvaguardia della fiducia del pubblico"*.

### 1.2.2 Requisiti di professionalità e criteri di competenza

#### ➤ Professionalità dei Consiglieri di Amministrazione

I candidati alla carica di Consigliere devono possedere i requisiti di professionalità di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169.



A tal fine, rilevano le esperienze maturate, negli ultimi venti anni, nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo (ovvero in società quotate assimilabili, per dimensioni e complessità alla Banca) attraverso:

- l'esercizio di attività di amministrazione e controllo o compiti direttivi;
- l'attività processionale svolta;
- l'insegnamento universitario.

In relazione al ruolo svolto (amministratore esecutivo o non esecutivo, presidente, amministratore delegato, se nominato), sono previsti requisiti di professionalità via via più stringenti in termini di complessità dell'attività svolta e di anni di esperienza maturati.

La professionalità deve essere posseduta da tutti gli esponenti ed è verificata sulla base di esperienze oggettivamente comprovate; pertanto, il difetto di professionalità comporta sempre la decadenza dell'esponente (*i.e.* non sono consentite valutazioni discrezionali).

Di seguito, si riportano le situazioni rilevanti ai fini della professionalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, così come richiamate dall'art. 7 del Decreto dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

TAB. N. 3 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEGLI AMMINISTRATORI		
Ruolo svolto	Attività svolte	Anni di esperienza
Consiglieri Esecutivi	Attività di amministrazione e controllo o compiti direttivi: a) nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile, in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta, a quella della Banca	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni
Consiglieri non esecutivi	Cfr. attività previste per i consiglieri esecutivi ovvero, anche alternativamente e in via rilevante: a) <i>attività professionali</i> in materie creditizie, finanziarie, mobiliari, assicurative o comunque funzionali all'attività della Banca; b) <i>attività di insegnamento universitario</i> in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali all'attività di settore; c) <i>funzioni direttive, dirigenziali o di vertice</i> presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza col settore creditizio-finanziario, di dimensioni e complessità comparabili con quelle della Banca	3 anni di esperienza maturati negli ultimi 20 anni
Presidente del Consiglio di Amministrazione	Cfr. Consiglieri esecutivi e non esecutivi	5 anni maturati negli ultimi 20 anni
Amministratore Delegato / Direttore Generale (se nominato)	Cfr. Consiglieri esecutivi	5 anni maturati negli ultimi 20 anni

I requisiti di professionalità vengono preventivamente individuati e formalizzati dallo stesso Consiglio di Amministrazione che ne precisa, attraverso una specifica delibera, la composizione quali-quantitativa ottimale e il profilo teorico dei candidati. Le risultanze dell'analisi di autovalutazione vengono messe a disposizione dei soci, affinché possano tenerne conto nella scelta dei candidati da proporre al ruolo di Consigliere di Amministrazione in sede di rinnovo delle cariche sociali.

➤ *Professionalità dei Sindaci*

I candidati alla carica di Sindaco devono possedere i requisiti di professionalità di cui all'articolo 9 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169.

A tal fine, è stabilito che almeno un sindaco su tre e almeno un sindaco supplente devono essere revisori legali che hanno esercitato l'attività per almeno 3 anni.

Gli altri componenti del Collegio Sindacale sono scelti fra le persone che abbiano esercitato per almeno 3 anni, anche alternativamente, l'attività di revisione legale o una delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del Decreto MEF, ossia:

- a) attività professionali in materie creditizie, finanziarie, mobiliari, assicurative o comunque funzionali all'attività della Banca;
- b) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali all'attività di settore;
- c) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza col settore creditizio-finanziario, di dimensioni e complessità comparabili con quelle della Banca.

Per i sindaci non iscritti nel registro dei revisori legali si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico.

La professionalità deve essere posseduta da tutti gli esponenti ed è verificata sulla base di esperienze oggettivamente comprovate; pertanto, il difetto di professionalità comporta sempre la decadenza dell'esponente (*i.e.* non sono consentite valutazioni discrezionali).

Di seguito, si riportano le situazioni rilevanti ai fini della professionalità dei membri del Collegio Sindacale, così come richiamate dall'art. 9 del Decreto dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

**TAB. N. 4 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEI SINDACI**

Ruolo svolto	Attività svolte	Anni di esperienza
Sindaci iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010	Attività di revisione legale dei conti	3 anni di esperienza
Altri sindaci	Alternativamente attività di revisione legale o: a) <i>attività professionali</i> in materie creditizie, finanziarie, mobiliari, assicurative o comunque funzionali all'attività della Banca; b) <i>attività di insegnamento universitario</i> in materie giuridiche o economiche o in altre materie funzionali all'attività di settore; c) <i>funzioni direttive, dirigenziali o di vertice</i> presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza col settore creditizio-finanziario, di dimensioni e complessità comparabili con quelle della Banca	3 anni di esperienza
Presidente del Collegio Sindacale	Cfr. Sindaci iscritti e altri sindaci	5 anni maturati

I requisiti di professionalità vengono preventivamente individuati e formalizzati dallo stesso Collegio che ne precisa, attraverso una specifica delibera, la composizione quali-quantitativa ottimale e il profilo teorico dei candidati. Le risultanze dell'analisi di autovalutazione vengono messe a disposizione dei soci, affinché possano tenerne conto nella scelta dei candidati da proporre al ruolo di Sindaco in sede di rinnovo delle cariche sociali.

#### ➤ *Competenza degli Esponenti Aziendali*

In aggiunta ai requisiti di professionalità, i Consiglieri e i Sindaci devono essere in possesso anche dei criteri di competenza indicati nell'art. 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169.

In particolare, al fine di assicurare un'equilibrata combinazione di profili ed esperienze, devono essere presi in considerazione la conoscenza teorica (acquisita attraverso gli studi e la formazione) e l'esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) posseduti dai singoli esponenti in più di uno dei seguenti ambiti:

- mercati finanziari;
- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- indirizzo e programmazione strategica;
- assetti organizzativi e di governo societari;

- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria;
- tecnologia informatica.

L'accertamento della competenza richiede una valutazione specifica da parte del Consiglio e del Collegio sull'idoneità della conoscenza teorica e dell'esperienza pratica acquisita rispetto alle caratteristiche e alle dimensioni della Banca; detta valutazione porta alla pronuncia della decadenza dall'incarico quando le informazioni acquisite sulle competenze dell'esponente delineino un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità dello stesso a ricoprire l'incarico.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del Decreto MEF, è possibile omettere la valutazione sulla competenza per quegli esponenti che, avendo una professionalità particolarmente elevata o dal punto di vista qualitativo (es. amministratori non esecutivi in possesso dei più stringenti requisiti previsti per gli esecutivi) o in termini di durata delle esperienze pregresse (numero di anni superiore al minimo e maturati di recente), possono presumersi soddisfare il requisito di competenza.

Di seguito, sono declinate le condizioni per l'applicazione della deroga relativa al criterio di competenza degli esponenti aziendali:

TAB. N. 5 - CRITERI DI COMPETENZA DEGLI ESPONENTI AZIENDALI Condizioni per l'applicazione della deroga ex art. 10, co. 4 del D.M. n. 169/2020			
AMMINISTRATORI		SINDACI	
Esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, co. 1, lett. a)	5 anni (maturati negli ultimi 8 anni)	Iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del d.lgs. n. 39/2010	3 anni
Non esecutivi in possesso dei requisiti ex art. 7, co. 1	3 anni (maturati negli ultimi 6 anni)	Altri sindaci	5 anni (maturati negli ultimi 8 anni)
Altri non esecutivi	5 anni (maturati negli ultimi 8 anni)	Presidente	10 anni (maturati negli ultimi 13 anni)
Presidente CdA	10 anni (maturati negli ultimi 13 anni)	-	
AD e DG che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, co. 1, lett. a)	10 anni (maturati negli ultimi 13 anni)		

### 1.2.3 Requisiti di indipendenza

I requisiti di indipendenza dei *Consiglieri* e dei *Sindaci* sono disciplinati dagli artt. 29 e 40 dello Statuto e dagli artt. 13, 14 e 15 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169; essi sono distinti in:

- *indipendenza c.d. "formale"* del singolo esponente, nella sua veste di "consigliere indipendente" o di sindaco;
- *indipendenza "di giudizio"*, che investe l'agire di ciascun esponente, a prescindere dal ruolo svolto (esecutivo, non esecutivo, presidente, *etc.*).

Più in dettaglio, l'*indipendenza formale* trova applicazione nei confronti dei soli amministratori indipendenti (dunque, non di tutti i consiglieri) e dei sindaci ed attiene all'oggettiva condizione degli interessati; l'*indipendenza di giudizio*, invece, costituisce un requisito dell'azione di ciascun esponente, quale ulteriore declinazione del principio di sana e prudente gestione e trascende le condizioni "oggettive" dell'esponente (anche se non prescinde dalle stesse), giacché concerne una ragionevole previsione sul suo comportamento nell'esercizio delle proprie funzioni gestorie e decisorie e di controllo.

Sebbene riferibili a ruoli diversi (amministratori indipendenti e sindaci ovvero tutti gli esponenti), le due declinazioni del requisito di indipendenza sono qualificate da elementi comuni, essendo strettamente interconnesse agli interessi di cui un amministratore o sindaco può essere portatore; entrambe, infatti, sono definite (e quindi valutate) in relazione alla presenza di eventuali conflitti (effettivi, potenziali o solo percepiti) che, per la loro rilevanza, possono ostacolare la capacità di svolgere i compiti assegnati in maniera indipendente ed oggettiva.

In tale prospettiva, il discrimine tra indipendenza "formale" e "di giudizio" è rintracciabile nel perimetro soggettivo di riferimento (amministratori indipendenti e sindaci ovvero tutti gli esponenti), nel novero delle situazioni di conflitto di interesse rilevanti (che, per l'indipendenza formale, sono più ampie), nonché nella rilevanza stessa del conflitto (che, nell'indipendenza di giudizio, deve essere valutata alla luce dei presidi previsti da disposizioni di legge o regolamentari)<sup>3</sup>.

A tal fine, gli artt. 13, 14 e 15 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169 indicano una serie di situazioni (personali, professionali o di natura finanziaria, patrimoniale, commerciale o professionale, politica) che, ove presenti, sono oggettivamente incompatibili con l'indipendenza formale ovvero possono inficiare, sulla base di una valutazione analitica da effettuarsi caso per caso, l'indipendenza di giudizio.

Conseguentemente, l'accertamento dell'indipendenza "formale" implica che laddove l'amministratore si trovi in una delle situazioni indicate dalle lett. a) a i) dell'art. 13 ovvero il sindaco

---

<sup>3</sup> Il riferimento è in particolare a: artt. 2391 e 2391-bis c.c.; Capo IX del Titolo V del Libro V del c.c., artt. 53, co. 4 e 4-*quater* e art. 136 del TUB; art. 6, co. 2-*novies* del TUF; art. 36 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011

si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 14 lett. a), b) e c), gli stessi non possono essere in alcun modo considerati indipendenti. Di contro, ove ricorra una delle situazioni riferite all'indipendenza di giudizio (lett. a), b), c), h), e i) dell'art. 13), queste non implicano automaticamente l'inidoneità dell'esponente, essendo necessaria una valutazione caso per caso da parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale sulla natura del conflitto stesso e sull'efficacia delle misure di mitigazione adottate e/o da adottare.

In particolare, le situazioni di non-indipendenza "formale" o "di giudizio" sono riconducibili, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Decreto, alle seguenti categorie:

- a) *situazioni personali dell'esponente*, in cui vi rientrano le situazioni elencate alla lett. a), applicabili sia all'indipendenza di giudizio che all'indipendenza formale;
- b) *situazioni "professionali" dell'esponente*, ricomprese nelle lett. b) e c) per l'indipendenza di giudizio e da b) a g) per l'indipendenza formale;
- c) *altre situazioni di potenziali conflitti di interessi* dell'esponente, ricomprese nelle lett. h) e i), nel cui ambito vengono in rilievo ulteriori situazioni di conflitto di interesse (di natura finanziaria, patrimoniale, commerciale o professionale e politica) rilevanti sia per l'indipendenza di giudizio che formale.

Ciò posto, nei paragrafi successivi, sono riportate, in coerenza con quanto disposto dagli artt. 13, 14 e 15 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169, le situazioni che connotano l'"indipendenza formale" (§ 1.2.3.1 e § 1.2.3.2) e l'"indipendenza di giudizio" (§ 1.2.3.3).

Inoltre, al fine di oggettivizzare il più possibile il processo di verifica dei requisiti di indipendenza (nella loro duplice declinazione), la Banca ha individuato un insieme di situazioni per le quali si presume l'esistenza di un conflitto di interessi rilevante di natura finanziaria, patrimoniale, commerciale o professionale, nonché le relative soglie di significatività, distinguendo tra "indipendenza formale" e indipendenza di giudizio (§ 1.2.3.4). Il superamento di dette soglie determina, pertanto, una presunzione di significatività che comporta una valutazione analitica, da effettuarsi caso per caso, da parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sulla natura del conflitto stesso e sull'efficacia delle misure di mitigazione adottate e/o da adottare.

#### **1.2.3.1 Requisiti degli amministratori indipendenti**

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, almeno un quarto dei consiglieri deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

Al riguardo, rileva la definizione di indipendenza prevista dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169, secondo cui è considerato "indipendente" il consigliere non esecutivo in capo al quale non sussiste alcuna delle situazioni (di diritto o di fatto, personali o

professionali) elencate dall'art. 13 e sintetizzate nella Tabella *infra*, ferme restando le norme transitorie previste dalla normativa per la sua applicazione.

Ai fini della lett. h), la Banca ha definito le soglie oltre le quali, in presenza di conflitti di interesse di natura finanziaria /patrimoniale / commerciale o professionale, l'amministratore è da considerarsi "non-indipendente", per le quali si rimanda al successivo § 1.2.3.4.

TAB. N. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – REQUISITI DI INDIPENDENZA FORMALE				
Categoria di conflitto	Rif. Normativo	Periodo	Situazioni rilevanti ai fini dell'indipendenza formale	Valutazione ai fini dell'indipendenza "formale"
Personale	Art. 13, co. 1, lett. a)	Al momento della nomina	L'esponente nominato è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui di seguito.	Se sì, l'amministratore non è indipendente
	Art. 13, co. 1, lett. b)	Al momento della nomina	L'esponente nominato è un partecipante della Banca	Non applicabile alla BPF
Professionale	Art. 13, co. 1, lett. c)	Al momento della nomina e nel corso degli ultimi due anni	L'esponente nominato <ul style="list-style-type: none"> <li>ricopre o ha ricoperto presso società controllate dalla Banca incarichi di presidente del consiglio di amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure</li> <li>ha ricoperto, per più di nove anni, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, nonché di direzione presso società controllate dalla Banca.</li> </ul>	Se sì, l'amministratore non è indipendente
	Art. 13, co. 1, lett. d)	Nel corso degli ultimi due anni	L'esponente nominato ha ricoperto l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca.	Se sì, l'amministratore non è indipendente
	Art. 13, co. 1, lett. e)	Al momento della nomina	L'esponente nominato ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario.	Non applicabile alla BPF
	Art. 13, co. 1, lett. f)	Al momento della nomina e nel corso degli ultimi dodici anni	L'esponente nominato ha ricoperto per più di nove anni, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, nonché di direzione presso la Banca.	Se sì, l'amministratore non è indipendente
	Art. 13, co. 1, lett. g)	Al momento	L'esponente nominato è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della	Se sì, l'amministratore non è indipendente

**TAB. N. 6 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – REQUISITI DI INDIPENDENZA FORMALE**

Categoria di conflitto	Rif. Normativo	Periodo	Situazioni rilevanti ai fini dell'indipendenza formale	Valutazione ai fini dell'indipendenza "formale"
		della nomina	Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione.	
<b>Altre – Finanziario, patrimoniale, commerciale/ professionale</b>	Art. 13, co. 1, lett. h)	Al momento della nomina e nel corso degli ultimi due anni	L'esponente nominato intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto con (i) la Banca, il suo presidente o i suoi esponenti con incarichi esecutivi, (ii) le società controllate dalla Banca o i relativi presidenti o esponenti con incarichi esecutivi:	
			<i>h.1) rapporti di lavoro autonomo o subordinato</i>	Se sì, è necessaria una valutazione caso per caso, sulla base delle motivazioni fornite dall'esponente e dei presidi adottati /da adottare
			<i>h.2) rapporti di natura finanziaria</i>	Se superiore alle soglie indicate nel § 1.2.3.4, l'amministratore non è indipendente
			<i>h.3) rapporti di natura patrimoniale</i>	
			<i>h.4) rapporti di natura commerciale o professionale</i>	
	Art. 29 Statuto	Al momento della nomina	L'esponente nominato è socio o amministratore di una società o entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Banca.	Se sì, l'amministratore non è indipendente
<b>Altre – Politico</b>	Art. 13, co. 1, lett. i)	Al momento della nomina e nel corso degli ultimi due anni	Ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più incarichi di natura elettivo-rappresentativa <sup>4</sup> .	Se sì, l'amministratore non è indipendente

Il venir meno del requisito di indipendenza, quale sopra definito, in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che secondo le norme statutarie, e nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

<sup>4</sup> Rientrano in tale ambito i seguenti incarichi: (1) Membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; (2) Assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'art. 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca e del Gruppo sono tali da comprometterne l'indipendenza.



### 1.2.3.2 Requisiti di indipendenza dei sindaci

Ai sensi dell'art. 40 dello Statuto, per assumere l'incarico i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

Al riguardo, rileva la definizione di indipendenza prevista dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020, n. 169, secondo cui è considerato "indipendente" il sindaco in capo al quale non sussiste alcuna delle situazioni elencate dall'art. 14, co. 1, lett. a), b) e c) che, a sua volta, rimanda all'art. 13, co 1 lett. b), g) e h); dette situazioni sono sintetizzate nella Tabella *infra*.

Ai fini del presente paragrafo, con specifico riferimento a eventuali situazioni di conflitto di interesse di natura finanziaria /patrimoniale / commerciale o professionale, la Banca ha definito, ai fini della lett. h) dell'art. 13 co. 1, le soglie oltre le quali il sindaco è da considerarsi "non-indipendente" e per le quali si rimanda al successivo § 1.2.3.4.

TAB. N. 7- COLLEGIO SINDACALE – INDIPENDENZA FORMALE EX ART. 14 DM 169/20			
Categoria di conflitto	Rif. Normativo	Situazioni rilevanti ai fini dell'indipendenza formale	Valutazione ai fini dell'indipendenza "formale"
<b>Professionale</b>	Art. 14, co. 1, lett. a) e art. 13, co. 1, lett. b)	L'esponente nominato è un partecipante della Banca	Non applicabile alla BPF
	Art. 14, co. 1, lett. a) e art. 13, co. 1, lett. g)	L'esponente nominato è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione.	Se sì, il sindaco non è indipendente
<b>Altre – Finanziario, patrimoniale, commerciale/ professionale</b>	Art. 14, co. 1, lett. a) e art. 13, co. 1, lett. h)	L'esponente nominato intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto con (i) la Banca, il suo presidente o i suoi esponenti con incarichi esecutivi, (ii) le società controllate dalla Banca o i relativi presidenti o esponenti con incarichi esecutivi:	Se superiori alle soglie indicate nel § 1.2.3.4, il sindaco non è indipendente
		h.1) rapporti di lavoro autonomo o subordinato	
		h.2) rapporti di natura finanziaria	
		h.3) rapporti di natura patrimoniale	
		h.4) rapporti di natura commerciale o professionale	

TAB. N. 7- COLLEGIO SINDACALE – INDIPENDENZA FORMALE EX ART. 14 DM 169/20			
Categoria di conflitto	Rif. Normativo	Situazioni rilevanti ai fini dell'indipendenza formale	Valutazione ai fini dell'indipendenza "formale"
<b>Personale</b>	Art. 14, co. 1, lett. b)	L'esponente nominato è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 2) di persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 13, co. 1, lett. b), g) e h) o nella lettera c) dell'art. 14, co. 1.	Se sì, il sindaco non è indipendente
<b>Professionale</b>	Art. 14, co. 1, lett. c)	Ricopre o ha ricoperto, negli ultimi 5 anni, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché di direzione presso un partecipante nella Banca (non applicabile alla BPF), la Banca, o società da questa controllata.	Se sì, il sindaco non è indipendente

### 1.2.3.3 Indipendenza di giudizio

In linea con quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, ciascun esponente agisce con indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, assumendo decisioni fondate, obiettive e indipendenti, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e del Gruppo BPF, nonché nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Tenuto conto che la presenza di un conflitto di interessi non indica necessariamente che l'esponente nominato sia inidoneo a ricoprire l'incarico, l'indipendenza di giudizio viene valutata, sulla base delle informazioni fornite da ciascun esponente (al momento della nomina e successivamente), in relazione alla tipologia di conflitto, alla sua rilevanza e ai presidi adottati dalla Banca.

Con riferimento alla tipologia, vengono in rilievo le situazioni considerate dall'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) ed i) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020 n. 169 e sintetizzate nella Tabella *infra*.

Ai fini della lett. h), la Banca ha definito le soglie oltre le quali, in presenza di conflitti di interesse di natura finanziaria /patrimoniale / commerciale o professionale, vi è una presunzione di "significatività" che, come detto, deve essere valutata analiticamente da parte dell'Organo competente anche alla luce dei presidi adottati / da adottare (*cfr.* successivo § 1.2.3.4).

**TAB. N. 8 - INDIPENDENZA DI GIUDIZIO DEGLI ESPONENTI AZIENDALI EX ART. 15 DM 169/20**

Categoria di conflitto	Rif. Normativo	Periodo	Situazioni rilevanti ai fini dell'indipendenza di giudizio	Valutazione ai fini dell'indipendenza di giudizio
<b>Personale</b>	Art. 13, co. 1, lett. a)	Al momento della nomina	L'esponente nominato è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui di seguito.	Se sì, è necessaria una valutazione caso per caso, sulla base delle motivazioni fornite dall'esponente e dei presidi adottati/da adottare
<b>Professionale</b>	Art. 13, co. 1, lett. b)	Al momento della nomina	L'esponente nominato è un partecipante della Banca	Non applicabile alla BPF
	Art. 13, co. 1, lett. c)	Al momento della nomina e nel corso degli ultimi due anni	L'esponente nominato <ul style="list-style-type: none"> <li>ricopre o ha ricoperto presso società controllate dalla Banca incarichi di presidente del consiglio di amministrazione o di esponente con incarichi esecutivi, oppure</li> <li>ha ricoperto, per più di nove anni, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, nonché di direzione presso società controllate dalla Banca.</li> </ul>	Se sì, è necessaria una valutazione caso per caso, sulla base delle motivazioni fornite dall'esponente e dei presidi adottati/da adottare
<b>Altre – Finanziario, patrimoniale, commerciale/ professionale</b>	Art. 13, co. 1, lett. h)	Al momento della nomina e nel corso degli ultimi due anni	L'esponente nominato intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto con (i) la Banca, il suo presidente o i suoi esponenti con incarichi esecutivi, (ii) le società controllate dalla Banca o i relativi presidenti o esponenti con incarichi esecutivi:	
			<i>h.1) rapporti di lavoro autonomo o subordinato</i>	Se sì, è necessaria una valutazione caso per caso, sulla base delle motivazioni fornite dall'esponente e dei presidi adottati/da adottare
			<i>h.2) rapporti di natura finanziaria</i>	Se superiori alle soglie indicate nel § 1.2.3.4, è necessaria una valutazione caso per caso, sulla base delle motivazioni fornite dall'esponente e dei presidi adottati/ da adottare. Per i Sindaci, inoltre, il superamento della soglia impedisce l'assunzione dell'incarico, ex art. 14 DM 169/20
			<i>h.3) rapporti di natura patrimoniale</i>	
			<i>h.4) rapporti di natura commerciale o professionale</i>	

**TAB. N. 8 - INDIPENDENZA DI GIUDIZIO DEGLI ESPONENTI AZIENDALI EX ART. 15 DM 169/20**

Categoria di conflitto	Rif. Normativo	Periodo	Situazioni rilevanti ai fini dell'indipendenza di giudizio	Valutazione ai fini dell'indipendenza di giudizio
<b>Altre – Politico</b>	Art. 13, co. 1, lett. i)	Al momento della nomina e nel corso degli ultimi due anni	L'esponente nominato ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più incarichi di natura elettivo-rappresentativa <sup>5</sup> .	Se sì, è necessaria una valutazione caso per caso, sulla base delle motivazioni fornite dall'esponente e dei presidi adottati/da adottare

Come detto, il procedimento di valutazione dell'indipendenza di giudizio si applica in via generale a tutti gli esponenti aziendali, a prescindere dalla loro "candidatura" ad assumere l'incarico di amministratore indipendente o di sindaco.

Pertanto, all'atto della nomina, tutti gli esponenti comunicano alla Segreteria e Affari Generali le informazioni riguardanti le situazioni di "non-indipendenza", unitamente alle "motivazioni" per cui dette situazioni, ad avviso dell'esponente stesso, non inficerebbero in concreto la loro indipendenza di giudizio<sup>6</sup>.

Il Consiglio ed il Collegio monitorano costantemente, ciascuno per gli ambiti di competenza, l'indipendenza di giudizio dei suoi componenti; pertanto, anche dopo la nomina, *"alla luce del comportamento [...] tenuto in concreto [dall'esponente] nello svolgimento dell'incarico"*, deve verificare l'efficacia dei presidi nonché delle eventuali *"ulteriori e più efficaci misure"* adottate per preservare l'indipendenza di giudizio dell'amministratore e del sindaco<sup>7</sup>.

Qualora il Consiglio o il Collegio ritengano che i "presidi esistenti" non siano "sufficienti", il medesimo Organo, ai sensi dell'art. 15, co. 4, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169, potrà: (a) *"individuare di ulteriori e più efficaci"*; o (b) *"modificare i compiti e i ruoli attribuiti all'esponente, ivi comprese le eventuali deleghe"*, in modo che questi possano risultare coerenti con l'obiettivo di non pregiudicare l'indipendenza di giudizio dell'esponente medesimo e, comunque, dell'intero organo.

<sup>5</sup> Rientrano in tale ambito i seguenti incarichi: (1) Membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; (2) Assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'art. 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca e del Gruppo sono tali da comprometterne l'indipendenza.

<sup>6</sup> Art. 15, co. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

<sup>7</sup> Art. 15, co. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

Qualora i presidi o anche le “ulteriori e più efficaci misure” eventualmente necessarie non dovessero essere adottate ovvero si dovessero dimostrare insufficienti, il Consiglio o il Collegio dichiarano la decadenza dell’esponente secondo lo specifico procedimento previsto dall’art. 23, commi 7, 8 e 9 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

#### ***1.2.3.4 Conflitti di interesse rilevanti di natura finanziaria, patrimoniale, commerciale o professionale e relative soglie di significatività***

La Banca ha individuato un elenco di situazioni in cui si ha la presunzione dell’esistenza di un conflitto di interessi di natura finanziaria, patrimoniale, commerciale o professionale rilevante<sup>8</sup>; tali situazioni, da considerarsi non esaustive, devono essere valutate in maniera approfondita, tenendo conto delle informazioni fornite dall’esponente e dalle motivazioni secondo cui dette situazioni non compromettono l’indipendenza formale ovvero non inficiano l’indipendenza di giudizio.

Ai fini della valutazione, si tiene conto delle relazioni intrattenute al momento della nomina e nel periodo precedente all’assunzione dell’incarico indicato dalla normativa nei confronti:

- della Banca e delle società controllate dalla Banca
- degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca o delle società da questa controllate
- del presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca o delle società da questa controllate.

Ove applicabili, sono definite anche le “soglie” oltre le quali la Banca considera il conflitto di interesse incompatibile con l’indipendenza formale (i.e. l’esponente non può essere considerato “indipendente”) ovvero significativamente impattante sull’indipendenza di giudizio; in quest’ultimo caso, come detto, l’Organo competente conduce un’approfondita valutazione, avendo presenti le motivazioni rese dall’esponente stesso e i presidi adottati/ da adottare.

#### **➤ *Conflitti di interesse di natura finanziaria***

Prioritariamente, rientrano in tale ambito tutte le esposizioni, di cassa e di firma, dirette (individuali o cointestate) o indirette (i.e. tramite società controllate, altri enti non societari o imprese individuali) riconducibili all’esponente o ad altro soggetto connesso<sup>9</sup> ad esclusione di quelle rientranti in una delle seguenti categorie:

- crediti personali garantiti (ad esempio mutui ipotecari privati), non privilegiati (ossia a condizioni di mercato riservate alla generalità dei Soci o dei Dipendenti della Banca) che siano in bonis;

<sup>8</sup> Cfr. anche § 4.3 delle Linee Guida BCE sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità di maggio 2018.

<sup>9</sup> A tal fine, si applicano le disposizioni operative di cui alla Circolare n. 285, Parte III, Capitolo 11, in materia di “Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati”.

- tutti gli altri crediti non privilegiati garantiti e in bonis di importo inferiore a 250.000 euro<sup>10</sup>.

In particolare, viene presa in considerazione:

- l'incidenza del totale delle esposizioni come sopra definite, intese come utilizzato, rispetto ai fondi propri e alla situazione economico-patrimoniale dell'esponente;
- l'incidenza dell'esposizione, diretta e indiretta come sopra definite, verso la Banca sulle esposizioni complessive, inteso come utilizzato, detenute dall'esponente nei confronti del sistema bancario, così come rilevabile dal flusso di ritorno della Centrale dei Rischi;
- la presenza di esposizioni, intese come utilizzato, concesse a condizioni diverse da quelle previste al momento dell'erogazione per generalità dei Soci o dei Dipendenti della Banca;
- lo *status* delle esposizioni come sopra definite e, in particolare, la presenza di:
  - esposizioni dirette classificate con *status* diverso da "in bonis ordinario" in capo all'esponente o ad altro soggetto connesso)<sup>11</sup>;
  - "misure di concessione" relative alle esposizioni, comunque classificate, nei confronti dell'esponente, o del soggetto connesso)<sup>12</sup>;
  - esposizioni di qualsiasi importo che siano classificate come *Past Due* o, indipendentemente dalla durata, come Inadempienza Probabile o Sofferenza.

➤ **Conflitto di interessi di natura patrimoniale**

Vi rientrano i rapporti di natura patrimoniale (depositi e obbligazioni), da valutarsi in funzione della loro incidenza rispetto al totale della raccolta della Banca.

➤ **Conflitto di interessi di natura commerciale o professionale**

In tale ambito sono incluse, ai sensi della lett. h), i rapporti di natura commerciale (es. forniture di beni e servizi) o professionale, diretti e indiretti, nonché i procedimenti legali, contro la Banca o le sue controllate, in cui l'esponente è parte.

<sup>10</sup> Cfr. anche § 4.3 delle Linee Guida BCE sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità di maggio 2018 e disciplina delle operazioni con parti correlate ex Circ. Banca d'Italia n. 285/13..

<sup>11</sup> A tal fine, si applicano le disposizioni operative di cui alla Circolare n. 285, Parte III, Capitolo 11, in materia di "Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati".

<sup>12</sup> A tal fine, si applicano le disposizioni operative di cui alla Circolare n. 285, Parte III, Capitolo 11, in materia di "Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati".

Oltre ai rapporti professionali intrattenuti con la Banca o con la sua controllata, rilevano anche quelle situazioni che coinvolgono gli amministratori, direttamente o indirettamente, nella loro veste di professionista (commercialista, avvocato o consulente) di terzi-clienti della Banca.

In tal caso, ai fini della qualificazione dell'indipendenza di giudizio degli amministratori, sono prese in considerazione le operazioni deliberate dalla Banca, in cui l'amministratore ha un interesse professionale<sup>13</sup> verso terzi-clienti della Banca. Dette situazioni, previamente comunicate alla Banca e oggetto di costante aggiornamento, non devono superare la soglia del 30% e, se deteriorate, del 10% dei Fondi Propri, con soglie di *alert*, rispetto al limite "complessivo, rispettivamente pari al 25% e al 5%, dei Fondi propri.

Per la valutazione dell'indipendenza specifica ex. art 13 DM 169/20, le soglie sono ridotte ad 1/3 di quelle sopra indicate.

Tali soglie devono essere rappresentative di una situazione reale dovendosi – a titolo di esempio - includere anche le operazioni concluse per interposta persona ovvero per il tramite di fiduciarie.

Ai fini della verifica sul rispetto delle soglie sopra indicate si considerano:

- gli utilizzati di affidamento deliberati in presenza dei suddetti interessi dichiarati (a prescindere dall'organo deliberante), evidenziando quelli per i quali l'interesse sia ancora sussistente, all'inizio del dodicesimo mese precedente al momento della verifica, in base a quanto dichiarato dall'amministratore (ad esempio attraverso l'elenco di clienti seguiti, per il caso in interessi derivanti dalla prestazione di attività professionale, diretta ed indiretta) e controllato dalla Banca trimestralmente;
- nel caso di affidamenti deliberati classificati nello stato di "posizione deteriorata" in base alla normativa vigente, gli importi utilizzati, evidenziando quelli relativi a pratiche che abbiano assunto tale *status* entro 3 anni dalla deliberazione.

Una volta verificato il superamento della seconda soglia prevista, il Consiglio accerta la sussistenza del requisito, valutando l'indipendenza di giudizio dell'esponente alla luce delle informazioni interne acquisite e delle motivazioni da questo fornite, e verificando se i presidi adottati siano efficaci a fronteggiare il rischio che le situazioni rilevate della specie possano inficiare l'indipendenza di giudizio dell'esponente o le decisioni dell'organo.

Le medesime regole valgono anche per gli altri Esponenti aziendali.

Ove risulti inficiata l'indipendenza di giudizio dell'esponente – ossia dell'Amministratore, quale componente dell'organo con funzione di supervisione strategica e di gestione e del Direttore Generale ovvero del Sindaco, quale componente dell'organo con funzione di controllo - il Consiglio ed il Collegio, ciascuno per le rispettive competenze, ex art. 23 del DM 169/2020 dichiarano la

---

<sup>13</sup> In tale ambito, rilevano anche le operazioni ex art. 2391 c.c.

decadenza dell'esponente stesso entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto e della violazione pervenuti.

Il processo valutativo, fondato sulle informazioni documentali rese dall'esponente coinvolto, pone in evidenza le argomentazioni sottese all'esito del giudizio.

\* \* \*

Nella Tavola a seguire, sono riepilogate le situazioni ritenute rilevanti ai fini dell'indipendenza formale e dell'indipendenza di giudizio; ove applicabili, sono indicate anche le soglie oltre le quali la Banca, salvo prova contraria, considera l'esponente non indipendente ovvero ritiene necessaria – stante una presunzione di significatività – una valutazione analitica da parte dell'Organo competente sulla natura del conflitto stesso e sull'efficacia delle misure di mitigazione adottate e/o da adottare.

Per i componenti del Collegio Sindacale, la rilevanza di eventuali situazioni di conflitto di natura finanziaria, patrimoniale, professionale o commerciale, che possono inficiare l'indipendenza formale ovvero quella di giudizio, viene verificata sulla base delle soglie di significatività definite nella colonna B della tabella a seguire.

Natura del Conflitto	Grado e tipo di legame oggetto di valutazione	Valutazione ai fini dell'indipendenza di giudizio e relative soglie (ove applicabile) (B)	
		AMBITO DI APPLICAZIONE	
		Amministratori indipendenti (art 13 DM 169/20)	Altri Esponenti (artt. 14 e 15 DM 169/20)
<b>Finanziario<sup>14</sup></b>	Incidenza sui fondi propri delle esposizioni, di cassa e di firma, (individuali o cointestate) o indirette (i.e. tramite società controllate, altri enti non societari o imprese individuali) riconducibili all'esponente o ad altro soggetto connesso) <sup>15</sup>	Se $\geq 1\%$ dei fondi propri l'amministratore non è indipendente	Se $\geq 3\%$ dei fondi propri, l'idoneità dell'esponente deve essere valutata analiticamente, sulla base delle motivazioni fornite dall'esponente ovvero dei presidi adottati/ da adottare. Per i Sindaci, inoltre, il superamento della soglia

<sup>14</sup> Sono escluse dal calcolo le esposizioni rientranti in una delle seguenti categorie: (i) crediti personali garantiti (ad esempio mutui ipotecari privati), non privilegiati (ossia a condizioni di mercato standard) che siano in bonis; (ii) tutti gli altri crediti non privilegiati garantiti e in bonis di importo inferiore a 250.000 euro.

<sup>15</sup> A tal fine, si applicano le disposizioni operative di cui alla Circolare n. 285, Parte III, Capitolo 11, in materia di "Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati".



Natura del Conflitto	Grado e tipo di legame oggetto di valutazione	Valutazione ai fini dell'“indipendenza di giudizio” e relative soglie (ove applicabile) (B)	
		AMBITO DI APPLICAZIONE	
		Amministratori indipendenti (art 13 DM 169/20)	Altri Esponenti (artt. 14 e 15 DM 169/20)
			impedisce l'assunzione dell'incarico, ex art. 14 DM 169/20
	Presenza di esposizioni di cassa e di firma, dirette (individuali o cointestate) o indirette (i.e. tramite società controllate, altri enti non societari o imprese individuali) riconducibili all'esponente o ad altro soggetto connesso) <sup>16</sup> , concesse a condizioni diverse da quelle previste al momento dell'erogazione <i>per i Soci e/o i dipendenti della Banca</i>	A prescindere dall'importo, l'amministratore non è indipendente	Da valutare caso per caso alla luce dei presidi adottati/da adottare
	Presenza, all'atto della nomina, di esposizioni verso la Banca di cui l'amministratore sia intestatario, cointestatario e/o garante, classificate fra i crediti deteriorati, ai sensi della normativa di Vigilanza tempo per tempo vigente.	Costituisce causa di ineleggibilità	Costituisce causa di ineleggibilità
	Oltre quanto indicato al punto precedente, presenza di esposizioni di qualsiasi importo classificate come scaduti deteriorati (past due) o, indipendentemente dalla durata di permanenza nello status, come inadempienze probabili o sofferenza in	A prescindere dall'importo, l'amministratore non è indipendente	Se lo status è presente per un periodo $\geq 120$ giorni, l'idoneità dell'esponente deve essere valutata analiticamente da parte del Consiglio, sulla base delle motivazioni fornite dall'esponente ovvero dei presidi adottati/ da adottare.

<sup>16</sup> A tal fine, si applicano le disposizioni operative di cui alla Circolare n. 285, Parte III, Capitolo 11, in materia di  
“Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati”.

Natura del Conflitto	Grado e tipo di legame oggetto di valutazione	Valutazione ai fini dell'“indipendenza di giudizio” e relative soglie (ove applicabile) (B)	
		AMBITO DI APPLICAZIONE	
		Amministratori indipendenti (art 13 DM 169/20)	Altri Esponenti (artt. 14 e 15 DM 169/20)
	capo all'esponente o ad altro soggetto connesso) <sup>17</sup> .		Per i Sindaci, inoltre, il conflitto impedisce l'assunzione dell'incarico, ex art. 14 DM 169/20
	Presenza di “misure di concessione” relative alle esposizioni, nei confronti dell'esponente, o del soggetto connesso) <sup>18</sup>	A prescindere dall'importo, l'amministratore non è indipendente	Da valutare caso per caso alla luce dei presidi adottati/da adottare Per i Sindaci, inoltre, il conflitto impedisce l'assunzione dell'incarico, ex art. 14 DM 169/20
<b>Patrimoniale</b>	Incidenza di depositi e/o obbligazioni detenute, direttamente o indirettamente, sulla raccolta complessiva	Se $\geq 10\%$ della raccolta della Banca, l'amministratore non è indipendente	Se $\geq 20\%$ della raccolta della Banca, l'idoneità dell'esponente deve essere valutata analiticamente da parte del Consiglio, sulla base delle motivazioni fornite dall'esponente ovvero dei presidi adottati/ da adottare.
<b>Commerciale o professionale</b>	Forniture di beni e servizi, incarichi professionali (consulenze e attività similari), diretti e indiretti, ed escluse le remunerazioni per le cariche verso la Banca, sue controllate o verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione o di altri consiglieri esecutivi.	se il controvalore annuale è $\geq 20\%$ del volume d'affari annuale o, in mancanza, del reddito dell'esponente, l'amministratore	se il controvalore annuale è $\geq 40\%$ del volume d'affari annuale o, in mancanza, del reddito dell'esponente, l'idoneità deve essere valutata analiticamente da parte del Consiglio, sulla base delle motivazioni fornite dall'esponente ovvero

<sup>17</sup> A tal fine, si applicano le disposizioni operative di cui alla Circolare n. 285, Parte III, Capitolo 11, in materia di  
“Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati”.

<sup>18</sup> A tal fine, si applicano le disposizioni operative di cui alla Circolare n. 285, Parte III, Capitolo 11, in materia di  
“Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati”.

Natura del Conflitto	Grado e tipo di legame oggetto di valutazione	Valutazione ai fini dell'“indipendenza di giudizio” e relative soglie (ove applicabile) (B)	
		AMBITO DI APPLICAZIONE	
		Amministratori indipendenti (art 13 DM 169/20)	Altri Esponenti (artt. 14 e 15 DM 169/20)
		non è indipendente <sup>19</sup>	dei presidi adottati/ da adottare. Per i Sindaci, inoltre, il superamento della soglia impedisce l'assunzione dell'incarico ex art. 14 DM 169/2020
	Procedimenti legali, contro la Banca e le sue controllate, in cui l'esponente è parte	A prescindere dall'importo, l'amministratore non è indipendente	Da valutare caso per caso alla luce dei presidi adottati/da adottare Per i Sindaci, inoltre, il conflitto impedisce l'assunzione dell'incarico ex art. 14 DM 169/2020
	Incarichi professionali, diretti o indiretti, per il tramite di soggetti collegati o con i quali sussistono rapporti di associazione professionale, svolti verso terzi-clienti della Banca, in qualità di commercialista, avvocato o di consulente	Limite individuale rappresentato dal controllore delle operazioni creditizie deliberate a clienti nei confronti dei quali l'esponente intrattiene rapporti della specie, come specificato nel paragrafo 1.2.3.4- conflitto di interessi di natura commerciale o professionale: > 10% dei fondi propri e > 3% dei fondi propri se esposizioni deteriorate.	Limite individuale rappresentato dal controllore delle operazioni creditizie deliberate a clienti nei confronti dei quali l'esponente intrattiene rapporti della specie, come specificato nel paragrafo 1.2.3.4- conflitto di interessi di natura commerciale o professionale: > 30% dei fondi propri e > 10 % dei fondi propri se esposizioni deteriorate. Per i Sindaci, inoltre, il superamento della soglia impedisce l'assunzione dell'incarico, ex art. 14 DM 169/2020

<sup>19</sup> Tali limiti si applicano anche alla fattispecie prevista dall'art. 29 dello Statuto, per cui non è indipendente l'amministratore che “[...] che è socio o amministratore di una società o entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca”.

Il monitoraggio delle predette soglie viene effettuato dalla Segreteria e Affari Generali, con il supporto della Funzione Compliance & Antiriciclaggio e del Risk Management, ciascuno per le rispettive competenze, con cadenza semestrale e, in ogni caso, in sede di autovalutazione; i relativi esiti vengono comunicati al Consiglio di Amministrazione ovvero al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza.

#### **1.2.4 Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi**

Gli Esponenti svolgono il proprio incarico in maniera diligente ed efficace, dedicando tempo adeguato allo svolgimento dello stesso.

Pertanto, all'atto di nomina e tempestivamente in caso di eventi sopravvenuti, gli Esponenti forniscono l'elenco delle cariche ricoperte in società, imprese o enti, nonché delle attività professionali svolte e delle altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale, con l'indicazione del tempo assorbito da ciascuno di essi espresso in giorni/anno.

Sulla base delle informazioni ricevute, il Consiglio ed il Collegio valutano, ciascuno per gli ambiti di competenza:

- all'atto della nomina, se il tempo che ciascun consigliere e sindaco può dedicare all'incarico è idoneo, tenuto conto anche del tempo minimo stimato dalla Banca e preventivamente comunicato all'esponente stesso;
- almeno una volta l'anno, in occasione del processo di autovalutazione, l'idoneità del tempo effettivamente dedicato dall'esponente, anche alla luce della presenza alle riunioni dei degli organi e/o di Comitati.

La valutazione relativa alla disponibilità di tempo è strettamente legata a specifiche situazioni aziendali e personali e, pertanto, concorre alla valutazione complessiva di idoneità dell'Esponente, senza determinarne, tuttavia, una pronuncia di decadenza.

Qualora l'Esponente dichiari per iscritto di poter dedicare il tempo ritenuto necessario dalla Banca, viene omessa l'ulteriore valutazione da parte del Consiglio e del Collegio e, ciò, esclusivamente, se ricorrono i presupposti declinati dall'articolo 16, co. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

Ove la disponibilità di tempo dichiarata dall'Esponente sia ritenuta insufficiente, il Consiglio ed il Collegio possono chiedere allo stesso di rinunciare a uno o più incarichi/attività o di assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilità di tempo, ovvero può adottare ulteriori misure, tra cui la revoca di deleghe o di compiti specifici ovvero l'esclusione dell'esponente dai comitati.

In aggiunta a quanto sopra, sono fissati i limiti al cumulo degli incarichi che ciascun esponente può assumere in banche o altre società commerciali<sup>20</sup> in funzione dell'onerosità e complessità di ciascun tipo di incarico – anche in rapporto alla dimensione della Società e del Gruppo – nonché dell'estensione ed articolazione della struttura organizzativa del Gruppo medesimo.

In particolare, oltre all'incarico ricoperto nella Banca, un esponente:

- non può ricoprire più di tre incarichi esecutivi;
- non può ricoprire più di sette incarichi non esecutivi.

I componenti del Collegio Sindacale, oltre ai limiti stabiliti sopra indicati, non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica (anche se non appartenenti al gruppo).

Fermi restando i limiti sopra indicato, e-più in generale- quelli fissati dalla normativa di riferimento, si indicano di seguito le soglie di attenzione relativamente ad eventuali incarichi che gli Esponenti ricoprano contemporaneamente, oltre alla carica ricoperta nella Banca:

a) Presidente del CdA

1 incarico esecutivo e non più di 4 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni e comunque non più di 7 incarichi complessivi, di cui non più di 1 incarico esecutivo, in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione);

b) Amministratore delegato (se nominato)/D.G.

- nessun incarico esecutivo e non più di 3 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni e comunque non più di 5 incarichi non esecutivi complessivi in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione);

c) Amministratori esecutivi

- 1 incarico esecutivo e 4 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 6 incarichi non esecutivi o di controllo in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate nei mercati regolamentati o società commerciali di rilevanti dimensioni e comunque non più di 8 incarichi complessivi, di cui non più di 2 incarichi esecutivi e 6 incarichi non esecutivi, in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione);

---

<sup>20</sup> A tal fine, si rinvia alla definizione di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

d) Amministratori non esecutivi:

- 2 incarichi esecutivi e 5 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 8 incarichi non esecutivi in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate o società commerciali di rilevanti dimensioni e comunque non più di 10 incarichi complessivi di cui non più di 3 esecutivi e 7 non esecutivi, in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione);

e) Sindaci

- 2 incarichi esecutivi e 5 incarichi non esecutivi o di controllo oppure 8 incarichi non esecutivi in altre società bancarie, assicurative e finanziarie non in concorrenza o in società quotate o società commerciali di rilevanti dimensioni e comunque non più di 10 incarichi complessivi di cui non più di 3 incarichi esecutivi e 7 incarichi non esecutivi, in società di qualsiasi natura (anche diverse da quelle di rilevante dimensione) .

Ai fini dei limiti al cumulo degli incarichi valgono le esenzioni e le modalità di aggregazione degli incarichi di cui all'art. 18 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169. Gli incarichi assunti all'interno del Gruppo Bancario BPF non vengono calcolati nel definire il limite al cumulo.

Non rilevano ai fini del cumulo gli incarichi in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali, fra le quali: le associazioni sportive o culturali senza scopo di lucro, gli enti di beneficenza, le camere di commercio, i sindacati e le associazioni professionali e di Categoria, fra cui quelle delle Banche popolari e del territorio.

Non si considerano inoltre gli incarichi ricoperti:

(i) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati dell'esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;

(ii) in qualità di professionista presso società tra professionisti;

(iii) quale sindaco supplente.

In caso di superamento dei limiti fissati, il Consiglio pronuncia la decadenza del Consigliere interessato, se questi non rinuncia all'incarico (o agli incarichi) che determinano il superamento del limite in tempo utile rispetto al termine indicato dall'art. 23, co. 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169.

È riservata comunque al Consiglio di amministrazione la facoltà di acconsentire al superamento dei limiti al cumulo degli incarichi in ragione di specifiche esigenze strategiche e/o organizzative di rilievo sostanziale. In tali casi, il Consiglio si esprime all'unanimità con delibera motivata e con il

parere favorevole del Collegio sindacale. In tali casi il Consiglio di amministrazione conduce la verifica della disponibilità di tempo con cadenza almeno semestrale.

L'assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo<sup>21</sup> rispetto ai limiti sopra indicati è consentita a condizione che non pregiudichi la possibilità per l'esponente di dedicare all'incarico presso la Banca tempo adeguato a svolgere in modo efficace le proprie funzioni. L'incarico non esecutivo aggiuntivo non è consentito all'esponente che:

- a) ricopre presso la Banca il ruolo di Amministratore Delegato, Direttore Generale o Presidente del Consiglio Di Amministrazione o del Collegio Sindacale ovvero di altro comitato endoconsiliare;
- b) beneficia, per gli altri incarichi, dell'applicazione del meccanismo di aggregazione.

L'incarico non esecutivo aggiuntivo non può beneficiare dell'applicazione del meccanismo di aggregazione.

---

<sup>21</sup> Art. 19 Decreto Ministero delle Finanze n. 169 del 2020.

## CAPO II – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

---

L'idoneità degli esponenti costituisce un presidio fondamentale per assicurare un governo societario improntato a criteri di sana e prudente gestione.

Gli aspetti procedurali da osservare ai fini della valutazione degli Esponenti sono disciplinati nelle specifiche Disposizioni di Vigilanza sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti, ove sono previste le due distinte procedure per la verifica dei requisiti, di seguito descritte.

### 2.1. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

#### ***A. Procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti in caso di nomina assembleare***

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, entro trenta giorni dalla nomina (valutazione *ex post*), verificano, ciascuno per le proprie competenze, la sussistenza dei requisiti di idoneità degli amministratori e dei sindaci, indicando nel verbale della riunione un puntuale e analitico riscontro delle considerazioni effettuate, nonché delle motivazioni in base alle quali i rispettivi organi ritengono soddisfatti i requisiti e criteri di idoneità.

Il Consiglio ed il Collegio decidono in ordine alla sussistenza dei requisiti di idoneità e, ove ne ricorrano i presupposti, dichiarano la decadenza dall'ufficio dell'interessato.

Una volta effettuata la valutazione, copia del verbale della riunione deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla valutazione alla Banca d'Italia, unitamente ai *curriculum vitae* degli esponenti, al *privacy statement* e alle altre informazioni richieste dalla Banca d'Italia (es. questionari standardizzati per la verifica dei requisiti).

La Banca d'Italia valuta l'idoneità degli esponenti ed il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi anche in base all'analisi compiuta e alle eventuali misure adottate dalla Banca, e potrà comunicare l'eventuale decadenza per difetto entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso verbale di valutazione.

Inoltre, qualora gli Amministratori ed i Sindaci siano coinvolti in provvedimenti di rinvio a giudizio nei loro confronti per una delle fattispecie di reato considerate dal richiamato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169, il Consiglio ed il Collegio ne deve dare riservata informativa alla Banca d'Italia.

Infine, in caso di sussistenza di cariche incompatibili ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 201/2011 (divieto di *interlocking*), il Consiglio ed il Collegio dovranno dichiarare, ciascuno per gli ambiti di competenza, la decadenza dall'ufficio dell'amministratore o del sindaco e darne comunicazione a Banca d'Italia.



Il procedimento di verifica *ex post* previsto per la valutazione dell'idoneità degli esponenti di nomina assembleare, si applica anche per valutare l'*idoneità del Presidente del Consiglio di Amministrazione*, in quanto l'attribuzione del ruolo di presidente avvenuta in corso di mandato costituisce un evento sopravvenuto<sup>22</sup>. Se la suddetta attribuzione avviene dopo la nomina assembleare ma prima che l'idoneità dell'esponente interessato sia stata valutata per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione, la valutazione di idoneità, condotta secondo la procedura *ex post*, include anche la valutazione circa l'idoneità a ricoprire quel particolare ruolo.

La *valutazione dei sindaci supplenti* è condotta al momento della nomina ed in presenza di eventi sopravvenuti<sup>23</sup>; non viene ripetuta al momento dell'assunzione della carica di sindaco effettivo. In tal caso, entro 30 giorni dal subentro del sindaco supplente come sindaco effettivo, la Banca comunica alla Vigilanza l'intervenuta adozione di eventuali misure previste al momento della nomina, quali, a titolo esemplificativo, la rinuncia ad alcuni incarichi per assicurare il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi. Qualora gli eventi sopravvenuti siano idonei ad incidere sulla disponibilità di tempo o sul rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi del sindaco supplente, gli stessi sono oggetto di valutazione al momento dell'eventuale subentro come sindaco effettivo (*cfr.* § 3 del provvedimento del 4 maggio del 2021 della Banca d'Italia).

In caso di *assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo*, lo stesso deve essere soggetto a valutazione preventiva dell'Organo competente e nel rispetto delle indicazioni e del processo tempo per tempo definito dall'Autorità di Vigilanza<sup>24</sup>. A tal riguardo, va tenuto presente che:

- se l'incarico non esecutivo aggiuntivo discende dalla nomina dell'esponente nella Banca, la valutazione è svolta nell'ambito della relativa valutazione di idoneità;
- viceversa, se un esponente già in carica presso la Banca intende assumere un incarico non esecutivo aggiuntivo, l'incarico aggiuntivo non può essere assunto prima che l'organo competente abbia svolto le proprie valutazioni.

Ai fini della valutazione di cui sopra, l'organo competente prende in considerazione, tra l'altro: *a)* la circostanza che l'esponente ricopra nella Banca un incarico esecutivo o sia un componente di comitati endoconsiliari; *b)* la dimensione, l'attività e la complessità della Banca o di altra società commerciale presso cui verrebbe assunto l'incarico aggiuntivo; *c)* la durata dell'incarico aggiuntivo; *d)* il livello di competenza maturato dall'esponente per lo svolgimento dell'incarico nella banca e le eventuali sinergie tra i diversi incarichi.

Restano ferme le previsioni in tema di cumulo degli incarichi, nonché i divieti di cariche tra intermediari concorrenti di cui all'art. 36 della L. 214/2011.

---

<sup>22</sup> Cfr. Disposizioni di Vigilanza sulla procedura di valutazione dei requisiti degli esponenti, Sezione II, par. 1.11, punto (i).

<sup>23</sup> Ai sensi del §3 del provvedimento del 4 maggio del 2021 della Banca d'Italia.

<sup>24</sup> Cfr. § 4 del provvedimento del 4 maggio del 2021 della Banca d'Italia.

**B. Procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'assemblea**

La procedura si applica per valutare l'idoneità degli amministratori nominati per cooptazione ex art. 2386 c.c., nonché del Direttore Generale quando la nomina, ai sensi dell'art. 2396 c.c., è assegnata al Consiglio di Amministrazione per disposizione statutaria (art. 36 dello Statuto).

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'idoneità dell'Amministratore / Direttore Generale prima della nomina (valutazione *ex ante*).

Una volta effettuata la valutazione, copia del verbale della riunione consiliare è trasmessa, dal Consiglio di Amministrazione alla Banca d'Italia, unitamente ai *curriculum vitae* degli esponenti, al *privacy statement* e alle altre informazioni richieste (es. questionari standardizzati per la verifica dei requisiti).

La nomina dell'esponente non può essere perfezionata prima di 90 giorni<sup>25</sup> dall'invio del verbale alla Banca d'Italia che, entro tale termine, può:

- comunicare in via anticipata l'esito positivo della valutazione condotta; in tal caso, l'Amministratore può essere nominato subito dopo la ricezione della comunicazione;
- comunicare alla Banca la sussistenza di eventuali motivi ostativi alla nomina;
- chiedere al Consiglio di Amministrazione di individuare e adottare misure idonee a colmare eventuali carenze, ove non risultanti già dal verbale.

L'avvenuta nomina viene poi comunicata alla Banca d'Italia entro 5 giorni.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza dell'amministratore, che si conclude entro 30 giorni, ove:

- l'amministratore sia stato nominato nonostante i motivi ostativi rappresentati dalla Banca d'Italia
- le misure individuate o adottate dal Consiglio di Amministrazione su richiesta della Banca d'Italia siano ritenute insufficienti o inadeguate

In casi eccezionali di urgenza<sup>26</sup> analiticamente valutati e motivati dal Consiglio di Amministrazione e, ove presenti, dai Consiglieri Indipendenti, la nomina può essere effettuata prima che il Consiglio abbia valutato l'idoneità del Consigliere. In tale circostanza, le ragioni di urgenza sono descritte nel

<sup>25</sup> Termine non procedimentale quindi non suscettibile di interruzione o sospensione.

<sup>26</sup> Il provvedimento di Banca d'Italia del 4 maggio 2021 prevede, a titolo esemplificativo, i seguenti casi di urgenza: l'approvazione di delibere consiliari su operazioni non rinviabili per le quali sono richiesti quorum deliberativi rafforzati o qualificati, non conseguibili in assenza di uno o più esponenti; la cessazione inattesa della carica di un responsabile di una funzione aziendale di controllo e l'esigenza di provvedere celermente alla sua sostituzione in relazione a criticità connesse con l'esercizio della funzione stessa.

verbale della riunione consiliare e la valutazione dell'idoneità segue l'iter previsto al punto A "Procedura per la valutazione dell'idoneità degli amministratori di nomina assembleare".

\* \* \*

Per entrambe le procedure di cui al punto A) e B), valgono le seguenti modalità operative:

- gli organi competenti acquisiscono dagli interessati la documentazione comprovante la propria idoneità, anche in forma di dichiarazione, autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato ex art. 21, comma 2, DPR 445/2000;
- è rimessa alla responsabilità dei organi competenti la valutazione della completezza, dell'accuratezza e dell'attendibilità probatoria della documentazione;
- l'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati, con la rispettiva astensione, e deve risultare dal verbale della riunione. Il verbale fornisce un puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate, nonché le motivazioni in base alle quali il Consiglio ed il Collegio ritengono soddisfatti i requisiti e i criteri previsti nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169; inoltre, indica le misure correttive eventualmente adottate, gli elementi informativi e la documentazione analizzata.

Si riporta, di seguito, un prospetto della documentazione minimale acquisibile<sup>27</sup>.

TAB. N. 10- DOCUMENTAZIONE MINIMA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE	
<b>REQUISITI DI ONORABILITÀ E CRITERI DI CORRETTEZZA<sup>28</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificato generale del casellario giudiziale</li> <li>- Certificato dei carichi pendenti</li> <li>- Certificato attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui al Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e successive modifiche e integrazioni, oppure relativa dichiarazione sostitutiva</li> <li>- Dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 3 (Requisiti di onorabilità degli esponenti) e 4 (Criteri di correttezza degli esponenti) del D.M. 23 novembre 2020, n. 169</li> </ul>
<b>REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA<sup>29</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Curriculum Vitae sottoscritto dall'interessato con evidenza delle informazioni di cui all'art. 7 (Requisiti di professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione), all' art. 9 (Requisiti di professionalità per i componenti del collegio sindacale) e all'art. 10 (Criteri di competenza per gli esponenti e loro valutazione) del D.M. 23 novembre 2020, n. 169</li> </ul>

<sup>27</sup> Per un elenco della documentazione minima da presentare ai fini della verifica dei requisiti da parte degli Amministratori e dei Sindaci, si rimanda alle disposizioni di Vigilanza pro tempore vigenti.

<sup>28</sup> Tramite dichiarazione, autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato ex art. 21, comma 2, DPR 445/2000.

<sup>29</sup> Tramite dichiarazione, autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato ex art. 21, comma 2, DPR 445/2000.

**TAB. N. 10- DOCUMENTAZIONE MINIMA PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

<b>REQUISITO DI INDIPENDENZA<sup>30</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione dell'interessato sulle situazioni di cui agli art. 13 (Requisiti di indipendenza di alcuni consiglieri di amministrazione) e 14 (Requisiti di indipendenza dei sindaci) del D.M. 23 novembre 2020, n. 169</li> <li>- Nel caso di professionisti, elenco di clienti potenzialmente riconducibili a situazioni di interesse in conflitto</li> </ul>
<b>INTERLOCKING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione sulle cariche ricoperte in altre Società, ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011 così come convertito nella Legge 214/2011</li> </ul>
<b>DISPONIBILITÀ DI TEMPO ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO</b>	Elenco delle cariche ricoperte in società, imprese o enti (compresa quella presso la Banca per il quale viene svolta la verifica), delle attività professionali svolte, nonché di altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale, con l'indicazione del tempo assorbito da ciascuna di esse espresso in giorni/anno <sup>31</sup> .
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Questionario "Fit &amp; Proper" della Banca d'Italia</li> </ul>

## 2.2 EVENTI SOPRAVVENUTI E RINNOVI

Ove si verificassero circostanze rilevanti che possono incidere sulla situazione del Consigliere e del Sindaco, sul ruolo da questi ricoperto o sulla composizione collettiva del Consiglio e del Collegio, questi ultimi, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'interessato o dal momento in cui è venuto a conoscenza di un evento sopravvenuto rilevante, effettuano la valutazione dell'idoneità dell'esponente *ex novo*, limitatamente però ai profili sui quali gli eventi rilevanti incidono.

In occasione dei rinnovi<sup>32</sup> successivi alla prima nomina, non sarà necessaria una nuova valutazione dell'idoneità, fatto salvo il caso in cui ricorrano eventi sopravvenuti rilevanti<sup>33</sup>.

Una volta effettuata la valutazione, copia del verbale della riunione deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla verifica alla Banca d'Italia; quest'ultima, entro 120 giorni<sup>34</sup> dalla ricezione del verbale, comunica l'eventuale decadenza ovvero richiede all'organo competente di individuare misure idonee a colmare eventuali carenze.

## 2.3 SOSPENSIONE DALL'INCARICO DI AMMINISTRATORE E DI SINDACO

<sup>30</sup> Tramite dichiarazione, autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato ex art. 21, comma 2, DPR 445/2000.

<sup>31</sup> Per ciascuna carica occorre tenere conto anche della eventuale partecipazione a Comitati endoconsiliari.

<sup>32</sup> Si considera rinnovo anche la nomina da parte dell'assemblea di un amministratore nominato per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile

<sup>33</sup> Provvedimento Banca d'Italia del 4 maggio 2021 e articolo 23 comma 1 del DM 169/2020.

<sup>34</sup> Termine non procedimentale, quindi, non suscettibile di interruzione o sospensione.

Al verificarsi delle cause di sospensione – condanna penale con sentenza anche non definitiva che disponga l'applicazione di una pena detentiva o di una misura cautelare personale o l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione ex D.Lgs. n. 159/2011 – l'Amministratore o il Sindaco ne danno comunicazione senza indugio, rispettivamente, al Consiglio di Amministrazione o al Collegio Sindacale, che ne dichiarano la sospensione; entro 5 giorni l'organo competente informa la Banca d'Italia della sospensione.

Prima della scadenza di tali termini, e in ogni caso "tempestivamente" per il Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione provvede ad effettuare la valutazione della correttezza ai sensi dell'art. 5 e a dichiarare la decadenza ai sensi dell'art. 23 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169, oppure a reintegrare il soggetto sospeso. Di tale decisione viene informata la Banca d'Italia, nonché l'assemblea con informazioni "analitiche e motivate".

La durata massima della sospensione è di 30 giorni (20 giorni per il Direttore Generale) dalla data della delibera di sospensione.

Tra le cause di sospensione, lo Statuto può prevedere ulteriori casistiche ex articolo 4 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169.